

Università del Salento
Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionali
Area Affari Negoziali
Piazza Tancredi, 7
73100 – Lecce

LOTTO I

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)



General Broker Service S.p.A.

Via Angelo Bargoni, 54 – 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail : gbs@gbsspa.it

Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BROKER

La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

L'Università del Salento.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

PRESTATORE DI LAVORO

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

RETRIBUZIONE

Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

Devono intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

RCT: La notifica dell'atto o la richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

RCO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia


.....

assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

STUDENTI



A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di diploma, scuole di perfezionamento, scuole di specializzazione, masters, corsi speciali e ed altri corsi attivati dal Contraente e dagli Istituti e dai Centri di ricerca dallo stesso istituiti;

Inoltre tutti gli studenti collaboratori, ed i tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master, corsisti, borsisti e stagisti, volontari, nonché gli studenti di altre Università, anche straniere, frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non, tirocini post-dottorato/laurea/diploma/master, corsi, borse di studio, stage, ecc.

Data / /

La Società

.....

Il Contraente

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e/o variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta) e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono irrevocabilmente alla General Broker Service Spa il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- Che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o modificati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni

- caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando l'Ente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta. L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la

Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.20 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Relativamente alla RCT l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi durante la validità contrattuale.

La stessa dovrà, altresì, ritenersi operante, per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza per eventi verificatisi in data antecedente la decorrenza del presente contratto, preso atto che la garanzia postuma prevista nella precedente polizza RCT n. 2026064 Reale Mutua è decaduta con la stipula del presente contratto.

Art. 1.21 – Clausola di salvaguardia

1. SALVAGUARDIA

Le Parti di comune accordo prendono atto di quanto previsto dall'Art. 3 comma 59 della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e convengono espressamente che se l'Assicurato/Contraente o gli Assicuratori o terzi estranei al rapporto contrattuale, dovessero giungere a determinazioni riguardo all'applicabilità delle limitazioni introdotte dalla norma richiamata (con la conseguente minaccia di nullità della polizza), ciascuno dei contraenti potrà richiedere l'esclusione dal perimetro delle prestazioni assicurate dalla presente polizza della/e garanzia/e (o di quella parte di) che ne condizionasse la legittimità, con la conseguente restituzione del premio corrisposto per le garanzie che dovessero essere considerate nulle. In conseguenza di ciò le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità potrà essere invocata - unicamente e limitatamente - per le sole garanzie che condizionassero la legittimità della polizza.

2. REINTEGRO

La Società si impegna altresì a consentire l'acquisto della/e garanzia/e eventualmente escluse dalla polizza, per effetto di quanto precede, alle persone fisiche che ne dovessero fare richiesta, al medesimo costo praticato in precedenza nell'ambito della polizza stipulata dall'Ente; resta inteso che l'efficacia di tale/i garanzia/e - il cui costo sarà ad esclusivo carico delle persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta - sarà retroattiva fino alla data della stipula originaria della copertura e comprenderà, se la polizza è redatta nella formulazione "claims made", anche l'efficacia retroattiva, prevista in polizza, precedente alla data di stipula.

In nessun caso, inoltre, le prestazioni così assicurate incideranno sulle prestazioni di cui restasse titolare il Contraente e/o gli Assicurati originari.

Art. 1.22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti:

- la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

2) Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 38/2000

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la responsabilità civile personale derivante al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell'uno e nell'altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 2.2 - Estensione della garanzia alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 18 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;

3. per l'asbestosi e la silicosi;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.

Art. 2.3 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono inoltre considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 2.4 - Responsabilità Civile Personale

- a) L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale del Rettore, Direttore Amministrativo, Dirigenti, Vice Dirigenti, e Prestatori di Lavoro dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- b) è compresa la R.C. personale degli Studenti, sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende, in base ad accordi e/o convenzioni, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, prove pratiche, visite di istruzione, et similia, comprese le attività ricreative e sportive), dietro l'espressa autorizzazione del Contraente.
- c) è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all'estero, prestatori di lavoro e categorie ad essi equiparabili (quali ad es. docenti di altri Atenei o professionisti o laureati con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionali, Religiosi, Volontari o Associazioni di volontariato, tutor, collaboratori Assegnisti per attività di ricerca, tirocinanti, borsisti, ecc.) ed amministratori, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave, anche qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali.

Art. 2.5 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 4) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipiedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 5) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
- 6) RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- 7) derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) la Responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione, di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, autorizzata dagli organi competenti e nel rispetto della normativa vigente direttamente o tramite enti o persone convenzionate;
- 9) RC per i danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;

- 10) RC per danni derivanti, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.); nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- 11) RC derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso tecnico, sperimentale, medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi. Inoltre la garanzia comprende anche alla R.C. derivante al Contraente dall'impiego a scopi terapeutici, diagnostici e di ricerca di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature;
- 12) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
- 13) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- 14) RC derivante al Contraente dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dello stesso ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 15) gestione di alloggi, mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
- 16) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 17) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 18) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- 19) Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- 20) RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.;
- 21) danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 22) sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 23) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, spettacoli, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, congressi, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali o assistenziali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- 24) RC derivante dalla organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti;
- 25) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite e/o viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali, ovunque effettuati;
- 26) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative, direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti

- del terzo che risulti responsabile;
- 27) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi (sono comunque coperti i danni subiti dai cani guida per non vedenti);
- 28) danni da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, materiali, prodotti, attrezzature e macchinari, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 29) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
- 30) RC per danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 31) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- 32) proprietà ed uso di cani da guardia e servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- 33) attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non del Contraente;
- 34) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 35) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 36) danni derivanti da RC incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 37) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
- 38) i servizi che il Contraente debba erogare a domicilio con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- 39) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico;

Art. 2.6 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 2.5) punto 5);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 6. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 11 e 12;
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- l) sinistri derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- m) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e, comunque, l'esercizio di attività medica in genere.

Art. 2.7 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico della Contraente il risarcimento dei danni fino ad Euro 250,00, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati previsti dal presente capitolato.

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, come sopra definiti: scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per sinistro, per danni ai fabbricati e di una franchigia fissa di Euro 500,00 per danni a cose in genere, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- c) per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi: scoperto 10% minimo Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00; con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- e) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso; massimo risarcimento Euro 1.000.000,00 per sinistro in eccedenza ai massimale previsto dalla garanzia ricorso terzi della polizza Incendio del Contraente;
- f) per danni a cose in consegna o custodia: massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro, per ciascun periodo assicurativo annuo;
- g) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate (ex art. 1783 usque 1786 c.c.): scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 250,00, con il massimo risarcimento di Euro 2.500,00 per ogni danneggiato (art. 2.5 punto 5) e Euro 50.000,00 per anno. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
- h) per danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori, con franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- i) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- l) per danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività; franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

Art. 2.8 - Massimali di garanzia

I massimali sono i seguenti (come da Allegato Prospetto di offerta):

- RCT: Euro 5.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 5.000.000 per ogni persona e di
Euro 5.000.000 per danni a cose
- RCO: Euro 5.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 2.500.000 per ogni persona

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

In Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Data / /

La Società

Il Contraente

.....

.....

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia;

Art. 1.21 – Clausola di salvaguardia.

Data / /

La Società

.....

Il Contraente

.....

ALLEGATO (Prospetto di offerta)
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1 CONTRAENTE **Università del Salento**
Piazza Tancredi, 7
73100 – LECCE

2 DURATA CONTRATTUALE **Anni tre**
Dalle ore 24.00 del 31/12/2011
alle ore 24.00 del 31/12/2014

FRAZIONAMENTO **Annuale**

3 RISCHIO ASSICURATO

3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

3.2 Responsabilità Civile verso i Pretori di Lavoro (RCO)

4 SOMME ASSICURATE

4.1	RCT	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
4.2	RCO	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona

5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUALE ANTICIPATO

5.1	Retribuzioni annue lorde corrisposte ai prestatori di lavoro	Euro 65.151.129,00
------------	--	--------------------

6 OFFERTA ECONOMICA

6.1	- Tasso annuo lordo:	Calcolato sulle retribuzioni annue lorde corrisposte ai prestatori di lavoro preventivate in Euro 65.151.129,00
6.2	Premio lordo annuo	Euro (in cifre) Euro (in lettere)

7 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.....) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare,

senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

Data / /

La Società

.....

Il Contraente

.....